



Comune di Borriana

DECRETO DEL SINDACO N. 1

OGGETTO: ATTRIBUZIONE A DIPENDENTE FUNZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVA

Il giorno nove del mese di gennaio dell'anno duemilaventicinque, nel proprio ufficio,

IL SINDACO

Premesso che:

- ✓ l'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabili dall'articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- ✓ l'art. 109, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- ✓ Il CCNL FL 16/11/2022 all'art. 16 stabilisce che: *"1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:*
 - *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*
 - *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo. ...*
- 4. *Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori Esperti. ...".*

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 3 del 09/01/2025, avente ad oggetto: "CONFERIMENTO INCARICO MEDIANTE L'ISTITUTO DELLO SCAVALCO DI ECCEDEENZA, EX ART. 1, C. 557, DELLA L. 311/2004 E SS.MM.II., PER IL SERVIZIO TECNICO - PERIODO DAL 03/01/2025 AL 31/12/2025"

Dato atto che il Sig. Arch. Ricchezza Fabio è attualmente dipendente di ruolo del Comune di Sandigliano (BI), con il profilo professionale di Funzionario, Area Tecnico Manutentiva e, pertanto, possiede adeguata conoscenza delle procedure, anche informatiche, nonché dei servizi e delle attività di competenza dell'Ufficio Tecnico.

Visto il comma 1 dell'art. 10 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" il quale prevede che:

“L’individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l’incarico di Posizione Organizzativa è effettuato dal Sindaco con atto motivato, verificato il possesso, da parte del dipendente incaricato, dei seguenti requisiti:

- a) esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente;*
- b) adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;*
- c) attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire.”*

Ritenuto di conferire al dipendente del Comune di Sandigliano a tempo indeterminato Arch. Ricchezza Fabio, inquadrato nell’area contrattuale dei Funzionari (ex Cat. D), le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico, in possesso dei requisiti culturali, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisita funzionali alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare.

Precisato che al dipendente compete l’indennità per la retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato attualmente vigenti, salvo modifiche.

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali.

TUTTO CIO’ PREMESSO

DECRETA

1. Di attribuire all’Arch. Ricchezza Fabio, ascritto all’area contrattuale di Funzionario presso il comune di Sandigliano le funzioni di Elevata Qualificazione, dell’Area TECNICO MANUTENTIVA, con le competenze e alle condizioni economiche in premessa specificate, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 16 CCNL FL 16/11/2022, la posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tecnico.
2. Al dipendente incaricato sono attribuite, a norma dell’art. 109, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
3. Al dipendente viene assegnata, per la durata dell’incarico fino al 31/12/2025, ai sensi dell’art. 17 del CCNL FL 16/11/2022 – Comparto Funzioni Locali la retribuzione di posizione, oltre all’indennità di posizione nella misura di € 8.880,00 annui lordi per 12 mensilità ed alla retribuzione di risultato come contrattualmente previsto, salvo modifiche.
4. L’indennità di posizione assorbe tutte le indennità previste dal CCNL FL 16/11/2022, ad eccezione di quelle specificatamente previste dall’art. 18 del medesimo CCNL o dalla Legge.
5. L’erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell’attività del dipendente, ai sensi dell’art. 17 comma 4 del CCNL FL 16/11/2022.
6. L’orario di lavoro del dipendente incaricato non può essere inferiore alle 12 ore settimanali.
7. In relazione all’incarico conferito, il dipendente incaricato è a disposizione dell’Amministrazione, oltre l’orario d’obbligo, per le esigenze connesse all’incarico affidatogli. Pertanto il dipendente è tenuto ad effettuare le prestazioni di servizio straordinarie necessarie all’espletamento dell’incarico ed al

conseguimento degli obiettivi, da prestarsi con speciale flessibilità di orario.

8. L'incarico oggetto del presente decreto ha una durata di anni 1 (uno) e può essere revocato anche prima della scadenza del termine:
- a. per mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione con risultato conseguito al di sotto della soglia individuata nel sistema di valutazione;
 - b. nel caso di inosservanza da parte dei Responsabili di Servizio delle direttive impartite, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare;
 - c. in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
 - d. per gravi o reiterate responsabilità personali; in caso di incompatibilità previste nella legislazione dei pubblici impieghi o altri casi previsti dalla legge, dai CCNL;
 - e. a seguito di riorganizzazione dei Settori;
 - f. in caso di grave violazione del Codice Disciplinare;

DISPONE

di pubblicare, in elenco, il presente provvedimento nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione di primo livello "*Provvedimenti*" - sottosezione di secondo livello "*Provvedimenti Organi di indirizzo politico*" e nella sezione medesima, sottosezione di primo livello - "*Personale*" -, sottosezione di secondo livello - "*Posizioni organizzative*".

IL SINDACO
Francesca Guerriero
f.to digitalmente